Assicurazione Danni

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: *"Multirischi Agenzia di Viaggio* Mod. 18159"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi relativi all'immobile da te condotto e i danni che involontariamente arrechi a terzi.

Che cosa è assicurato?

✓ Incendio
È assicurato il Fabbricato o il Contenuto dell'immobile da te condotto per i danni da:
- incendio;
- danni d'acqua;
- Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti (fino ad Euro 1.500,00);
- fenomeno elettrico (fino ad Euro 2.500,00);
- eventi socio politici (fino al 70% della somma assicurata);
- eventi atmosferici;
- spese di ricerca e riparazione per i danni da allagamento (valida solo per il fabbricato) (fino ad Euro 3.000,00);
- partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere (valida solo per il contenuto) (fino al limite del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di Euro 10.000,00);
- ulteriori spese:
  - spese per rimpiazzo del combustibile (fino ad Euro 2.500,00);
  - le spese di ricostituzione di modelli e simili e di rifacimento di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce Contenuto, senza applicazione della Regola Proporzionale, con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro;
  - le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 25.000,00 per sinistro*;*
  - spese di rimozione ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce Contenuto, senza applicazione della Regola Proporzionale, con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro;
- rischio Locativo (fino ad Euro 100.000,00);
- ricorso Terzi (fino ad Euro 150.000,00);
- anticipo dell'indennizzo acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.

✓ Assistenza
Invio artigiani in emergenza: fabbro, elettricista, idraulico, serrandista con uscita e manodopera Euro 150,00 per sinistro;
Invio di una guardia giurata fino a 12 ore di piantonamento.

- Assicurazione elettronica (opzionale)
- Furto (opzionale)
- Responsabilità Civile verso terzi (opzionale)

Che cosa non è assicurato?

× Non sono assicurati i danni causati da:
- terremoto, maremoto, eruzione di un vulcano;
- inondazione, frane e smottamenti, penetrazione di acqua marina;
- guerra, invasioni, occupazione militare, invasioni;
- gelo, neve, umidità, stillicidio, rigurgito o traboccamento fognature pubbliche, rottura impianti automatici di estinzione incendio, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni;

× Per la garanzia Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti sono esclusi danni dovuti ad usura e scarsa manutenzione, montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzioni, difetti per i quali deve rispondere il costruttore.

× Per la garanzia Eventi socio politici sono esclusi i danni causati da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato assicurato; cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati; subiti da enti mobili posti all'aperto; derivanti da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

× Non sono garantiti i fabbricati costruiti in:
- materiali combustibili, ad eccezione di alcune parti di essi nel limite massimo di un terzo del totale.

Ci sono limiti di copertura?

! Per il fabbricato il valore massimo assicurabile è di Euro 1.000.000,00.

! Per il contenuto il valore massimo assicurabile è di Euro 250.000,00.

! Per l'assistenza per gli artigiani sono escluse le spese per i materiali.

! Per la garanzia Ricorso terzi non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

! Scoperti e franchigie:
- per cristalli, fenomeno elettrico, danni da allagamento, la franchigia è di Euro 150,00.
- Per spese di ricerca e riparazione, gli eventi atmosferici la franchigia è di Euro 250,00.
- Per gli eventi socio politici la franchigia è di Euro 1.000,00.

! Sono esclusi i danni causati da:
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;

- smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.

! L'ammontare del danno si stabilisce:

- per il Fabbricato viene valutata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte, e per riparare quelle soltanto danneggiate.
- per il Contenuto come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti, e il valore di ciò che del contenuto stesso, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti:
- per le Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
- per i Beni pregiati l'ammontare del danno è pari al costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro;
- per i Titoli di Credito Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l'assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: " *Multirischi Agenzia di Viaggio* - Mod. 18159"
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it – e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito https://www.europassistance.it/azienda/bilancio

Al contratto si applica la legge Italiana

Che cosa è assicurato?

Incendio (obbligatoria)	✓ Per il fabbricato il valore massimo assicurabile è pari ad Euro 1.000.000,00 mentre per il contenuto è previsto un massimale di Euro 250.000,00. Nei massimali indicati sono ricomprese le seguenti spese per: - rottura accidentale delle lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti fino ad Euro 1.500,00; - fenomeno elettrico fino ad Euro 2.500,00; - danni da eventi socio politici fino ad un massimo del 70% della somma assicurata; - ricerca e riparazione dei danni da spargimento d'acqua fino al 3% della somma assicurata per il fabbricato e comunque fino ad Euro 3.000,00; - danni subiti durante la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre fino al 20% della somma assicurata per il contenuto e comunque fino ad Euro 10.000,00; - rimpiazzo del combustibile fino ad Euro 2.500,00; - ricostituzione di modelli e simili e di rifacimento di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della Regola Proporzionale, con il massimo di Euro 10.000,00; - demolizione e sgombero dei residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato con il massimo di Euro 25.000,00; - rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto fino al 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della Regola Proporzionale, con il massimo di Euro 10.000,00; - rischio locativo fino ad Euro 100.000,00; - ricorso terzi fino ad Euro 150.000,00; I massimali indicati si intendono per sinistro e per anno assicurativo. ✓ Nel massimale previsto per il contenuto, sono inoltre comprese le spese: - per quadri, tappeti, arazzi, collezioni ed oggetti d'arte in genere, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto; - fino ad Euro 5.000,00 per denaro, preziosi, carte valori, valori bollati e titoli di credito, solo se chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa.
Assistenza (obbligatoria)	✓ Invio di un fabbro, elettricista, idraulico o serrandista in emergenza: per l'uscita e la manodopera fino ad Euro 150,00 per sinistro; ✓ Invio di una guardia giurata per un massimo di 12 ore consecutive di piantonamento.
Assicurazione elettronica (opzionale)	• Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da qualunque evento accidentale fino al limite della somma assicurata che può andare da un minimo di Euro 2.500,00 ad un massimo di Euro 10.000,00. Per beni assicurati si intendono: sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità elettroniche periferiche di

	trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, p.o.s., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatici, modem, scanner, plotter, il tutto ad uso esclusivo dell'azienda. • Sono compresi anche i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati. • L'assicurazione è prestata a "Valore a nuovo" per i beni acquistati da non più di 12 mesi e in base al "Valore commerciale" negli altri casi.
Furto (opzionale)	• È assicurato il contenuto dei locali adibiti all'attività dell'azienda per un somma assicurata che va da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 20.000,00, e per i seguenti eventi: - furto con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali (porte, finestre etc..) e dei relativi mezzi di chiusura (serrature, sistemi di allarme etc.); - rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone vittime di violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; - guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati: o ai beni assicurati (contenuto) fino alla somma indicata in polizza; o per atti vandalici ai beni assicurati (contenuto) con il massimo di Euro 5.000,00; o ai locali che contengono i beni assicurati, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. - danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da furto commesso dai tuoi dipendenti, sempreché si verifichino le seguenti circostanze: o il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi; o il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali. - scippo, rapina/estorsione di denaro, preziosi, carte valori, valori bollati, titoli di credito e materiale promozionale e/o oggetti inerenti l'attività di esercizio fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; - furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni assicurati, e furto con destrezza degli stessi indossati o a portata di mano dalla persona incaricata; - scippo/rapina commessi su di te, i tuoi famigliari o i tuoi dipendenti che, mentre sono in servizio al di fuori dei locali e nello svolgimento della loro mansione, trasportano i beni assicurati da e verso banche, fornitori o clienti. • Nei massimali indicati sono previste le seguenti spese: - fino al 50% della somma assicurata per quadri, tappeti, arazzi, collezioni e oggetti d'arte, con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto; - fino al 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 per denaro, preziosi, carte valori, valori bollati e titoli di credito, purchè chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi e registratori di cassa. - fino al 10% della somma assicurata per i beni assicurati contenuti nelle dipendenze e/o depositi accessori dell'esercizio assicurato. - la ricostituzione, il costo del materiale e delle operazione manuali e meccaniche necessarie, di documenti, disegni, registri e materiale meccanografico, fino al 10% della somma assicurata. • È assicurato il caso di scippo, rapina/estorsione di denaro, preziosi, carte valori, valori bollati, titoli di credito e materiale promozionale e/o oggetti inerenti l'attività di esercizio fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; • Sono ricompresi i furti avvenuti nei locali adibiti all'attività dell'azienda avvenuti: - con uso di chiavi false; - con uso fraudolento di chiavi autentiche; - per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in modo clandestino, commesso da persone che sono rimaste nei locali a tua insaputa; - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - duranti i periodi di chiusura diurna e serale quando le vetrine fisse e le porte finestre, sempre efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; - durante la partecipazione a mostre o fiere fino al 5% della somma assicurata. • Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
Responsabilità Civile verso Terzi	• Per la garanzia R.C.T. sei assicurato, unitamente alle persone che sono sul tuo stato di famiglia, per le somme che siete tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte,

(opzionale)	lesioni personali, danneggiamento a cose) alla conduzione dei locali adibiti all'attività agenzia di viaggio e delle attrezzature ivi esistenti, esclusa espressamente la Responsabilità Civile derivante dal D.L. 111/1995, entro il massimale di Euro 1.000.000,00. L'assicurazione vale anche per: - la responsabilità civile che ti possa derivare da fatto doloso; - dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall'allestimento e dallo smontaggio di stand; - dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; - dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti; - dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani; - dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi. - da spargimenti d'acqua limitatamente ai danni conseguenti a guasti o rotture accidentali di impianti idrici o di riscaldamento strettamente connessi alla gestione dei locali adibiti all'attività assicurata. Qualora tale estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione. - la conduzione dei locali adibiti all'attività di agenzia di viaggio, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, alberi d'alto fusto, cancelli anche automatici, dei viali, delle strade, ascensori e montacarichi. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Qualora tale estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione. - i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. • Per la garanzia R.C.O. verso i dipendenti soggetti a INAIL sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per: - gli infortuni sofferti dai tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; - i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai tuoi dipendenti per morte e per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente; - l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222; - la morte, le lesioni personali gravi o gravissime (come definite dal Codice Penale) delle persone che non sono alle tue dipendenze (per le quali l'assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) e che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari. • La garanzia R.C.O. verso i dipendenti non soggetti a INAIL è prestata entro il massimale di Euro 250.000,00. Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, nei limiti dei massimali di R.C.O., qualora risulti che il dipendente/collaboratore sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell'Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e sempreché la causa dell'infortunio non sia imputabile al collaboratore stesso.

Che cosa NON è assicurato?

Incendio (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assistenza (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione elettronica (opzionale)	• Non sono assicurati: - i telefoni cellulari e le apparecchiature portatili; - le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito; - le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro.

	• Per la garanzia “fenomeno elettrico di origine esterna” non sono risarcibili i danni se: - l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra non sono a norma di legge; - tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati non siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra; - le apparecchiature e gli impianti assicurati non sono difesi in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro: o le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori; o le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione; o le interruzioni dell’alimentazione elettrica con gruppi di continuità; o i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido. Sono parificati ai sistemi di protezione indicati nei primi due punti i dispositivi, realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni • Sono esclusi i danni: - conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno; - conseguenti o verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - dovuti a funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi; - causati da qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; - causati da qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; - causati da qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; - dovuti a uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; - causati da qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software; - causati da qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti); - la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato da te sottoscritto. • Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a: - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; - aggiornamento tecnologico dell’impianto.
Furto (opzionale)	• Sono esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. • Sono esclusi dall’assicurazione i danni: - conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; - conseguenti o verificatisi in occasione di incendi esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura.
Responsabilità Civile verso Terzi (opzionale)	• Sono esclusi i danni: - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, soprelevazioni o demolizione; - relativi a proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, natanti a motore e non o aeromobili; - alle cose che hai in consegna, custodia o che detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; - alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o che si trovino sui mezzi in sosta nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività; - da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall’Assicurato; - derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge; - derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi.

	• Per la garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse le malattie professionali.

Ci sono limiti di copertura?

Incendio (obbligatoria)	! Per i danni d'acqua, i cristalli, vetri e altri materiali trasparenti, e per il fenomeno elettrico è prevista una franchigia pari ad Euro 150,00. ! Per i danni da eventi socio politici è prevista una franchigia pari ad Euro 1.000,00; mentre per i danni da eventi atmosferici la franchigia si riduce ad Euro 250,00. ! Se hai assicurato il fabbricato, è prevista una franchigia di Euro 250,00 per le spese di ricerca e di riparazione per i danni da spargimento d'acqua.
Assistenza (obbligatoria)	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assicurazione elettronica (opzionale)	• Per questa garanzia viene applicato uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 200,00. • Per i beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria che, al momento del sinistro, siano stati acquistati da non più di 12 mesi, l'assicurazione è prestata nella forma a "Valore a Nuovo". Negli altri casi, l'Assicurazione è prestata in base al "Valore Commerciale". • Sono esclusi i danni: - causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente; - derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; - per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ai termini della presente garanzia; - attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Europ Assistance ne fosse a conoscenza; - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; - da smarrimenti od ammanchi.
Furto (opzionale)	• Per i danni da atti vandalici – eventi socio politici è prevista una franchigia pari ad Euro 250,00 per sinistro. • L'assicurazione è prestata a condizione che i beni assicurati siano contenuti in un unico locale o in più locali anche non direttamente comunicanti tra loro o in più corpi di fabbricato, purché tali locali costituiscano dipendenze o depositi accessori all'esercizio o siano ubicati a meno di 200 m (in linea d'aria) dall'esercizio stresso. • Inoltre deve sussistere la condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in vivo, cotto, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di metallo, di lega metallica o di vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro. • Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti caratteristiche: - se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm; - se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. • Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. • L'ammontare del danno si stabilisce: - Per il Fabbricato: escludendo il valore dell'area viene valutata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate. Qualora tali spese risultassero superiori ai limiti e massimali previsti, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto.

	- Per il Contenuto: come la differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. In particolare:
	  o per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;
	  o per i beni pregiati l'ammontare del danno è pari al costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro;
	  o per i titoli di credito Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
	L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
	• Sono inoltre esclusi i danni:
	- causati ai beni assicurati posti all'aperto dei locali, salvo quanto previsto all'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE";
	- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
	- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
	  o da persone che abitano con quelle indicate al punto precedente od occupano i locali contenenti i Beni Assicurati o locali con questi comunicanti,
	  o da persone delle cui azioni le persone indicate alla precedente lettera d) devono rispondere,
	  o da incaricati della custodia delle chiavi o della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono,
	  o da persone legate a quelle indicate alla percedente lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, salvo quanto previsto all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE";
	- derivanti dal mancato godimento o uso dei Beni Assicurati;
	- avvenuti a partire dalle ore 24:00 del 30° giorno, se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, preziosi, carte valori, valori bollati e titoli di credito in genere, l'esclusione decorre dalle ore 24:00 del 15° giorno.

Responsabilità Civile verso Terzi (opzionale)	• La garanzia responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.) non è operante se, al momento del sinistro, non sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. • Qualora l'Assicurato abbia contratto con Europ Assistance la polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale delle Agenzia di Viaggio e del Tour Operator, per quanto attiene le garanzie in aggiunta agli obblighi di Legge (D.L. 111/1995), in caso di sinistro che interessi i danni garantiti da entrambe le polizze, la massima esposizione di Europ Assistance non potrà mai superare il massimale indicato più elevato tra le due polizze. • Non sono considerati terzi: - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto; - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o famigliare; - Se sei una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al primo punto. Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti od affini, se non vivono con te e se abitano in unità immobiliari distinte all'interno dello stesso fabbricato. • Per i danni da spargimento d'acqua e conseguenti a guasti o rotture di impianti idrici/ di riscaldamento strettamente connessi alla gestione dei locali adibiti all'attività assicurata, è prevista una franchigia pari ad Euro 250,00. • L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da: - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

	- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. - Per l' R.C.O. la franchigia su invalidità permanente non inferiore al 11% calcolata sulla base della "tabella INAIL". • Sono inoltre esclusi i danni: - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; - derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi; - da furto; - da amianto; - da campi elettromagnetici; - conseguenti o verificatisi in occasione di fatti di guerra, insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.

Dove vale la copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro:**	**Incendio** (obbligatoria) In caso di sinistro devi: – fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate; – effettuare, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI seguendo le istruzioni; oppure scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – o tramite il Broker che intermedia la polizza. – sporgere denuncia all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, informando il Broker qualora la polizza sia intermediata; – conservare le tracce e i residui del sinistro per un periodo di almeno 30 giorni; – informare anche il tuo debitore, in caso di distruzione di titoli di credito; – fare un elenco dei danni subiti in termini di qualità, quantità e valore delle cose danneggiate. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. **Assistenza** (obbligatoria) In caso di sinistro devi chiamare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al numero 02.58.28.65.13 dall'Italia e dall'estero. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al numero 02.58.47.72.01 oppure invia un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. **Assicurazione elettronica** (opzionale) In caso di sinistro devi: – fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate;

		– effettuare, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI seguendo le istruzioni; oppure scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – o tramite il Broker che intermedia la polizza. – sporgere denuncia all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, informando il Broker qualora la polizza sia intermediata; – conservare le tracce e i residui del sinistro per un periodo di almeno 30 giorni; – informare anche il tuo debitore, in caso di distruzione di titoli di credito; – fare un elenco dei danni subiti in termini di qualità, quantità e valore delle cose danneggiate. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. **Furto** (opzionale) In caso di sinistro devi: – fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate; – effettuare, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI seguendo le istruzioni; oppure scrivendo a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano - UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – o tramite il Broker che intermedia la polizza. – sporgere denuncia all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, informando il Broker qualora la polizza sia intermediata; – conservare le tracce e i residui del sinistro per un periodo di almeno 30 giorni; – informare anche il tuo debitore, in caso di distruzione di titoli di credito; – fare un elenco dei danni subiti in termini di qualità, quantità e valore delle cose danneggiate. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. **Responsabilità Civile verso Terzi** (opzionale) In caso di sinistro: – devi fare la denuncia entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Per fare la denuncia: – accedi al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI e segui le istruzioni oppure – scrivi una lettera a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. Sulla busta scrivi UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRI – Garanzia R.C.. È necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza.
	Assistenza Diretta/ in convenzione:	**Incendio** (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.

		Assistenza (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. **Assicurazione elettronica** (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. **Furto** (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. **Responsabilità Civile verso Terzi** (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance.
	Gestione da parte di altre imprese:	**Incendio** (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. **Assistenza** (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. **Assicurazione elettronica** (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. **Furto** (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. **Responsabilità Civile verso Terzi** (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione:	**Incendio** (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. **Assistenza** (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. **Assicurazione elettronica** (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. **Furto** (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. **Responsabilità Civile verso Terzi** (opzionale)

		I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. In caso di apertura del sinistro hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Obblighi dell'impresa	**Incendio** (obbligatoria) Hai diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: – tu abbia seguito quanto riportato all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO"; – tu ne abbia fatta esplicita richiesta, una volta trascorsi almeno 60gg dalla data di denuncia del sinistro, descrivendo i beni danneggiati o distrutti; – tu dimostri che i danni non siano stati causati da dolo; – non sussitano le condizioni previste dall'art. "ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO"; – non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso; – la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00. Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "valore a nuovo" non esistesse. **Assistenza** (obbligatoria) Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. **Assicurazione elettronica** (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima. **Furto** (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima. **Responsabilità Civile verso Terzi** (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest'ultima.	

Quando e come devo pagare?

Premio	I mezzi di pagamento ammessi sono: – assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza); – accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza).
Rimborso	Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

	Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	**Incendio** (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Assistenza** (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Assicurazione elettronica** (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Furto** (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. **Responsabilità Civile verso Terzi** (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni.
Risoluzione	Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso”

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è idoneo per agenzie di viaggio che vogliono proteggere il loro fabbricato da incendio e furto ed il contenuto in esso presente.

Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al: 18,90%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: – Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; – Fax: 02.58.47.71.28 – Pec: reclami@pec.europassistance.it – E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .
All’IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

	• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).** In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. **Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).** In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. **Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende "qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi"
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP Danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all'indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.

Multirischi Agenzie di Viaggio – Condizioni di Assicurazione – Mod. 18159

INDICE

DEFINIZIONI 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 2

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO 4

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 4

SEZIONE II – ASSICURAZIONE ELETTRONICA 10

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 10

SEZIONE III – ASSICURAZIONE FURTO 12

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 12

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI PER LE SEZIONI INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA 15

SEZIONE IV– ASSICURAZIONE ASSISTENZA 18

SEZIONE V– ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 19

COME RICHIEDERE ASSISTENZA 23

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA 1

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.
Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile
Forma di assicurazione a valore intero: forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" ecceda le somme assicurate.
Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente/Assicurato, e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.
Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Regola Proporzionale: nelle assicurazioni a Valore Intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel Modulo di Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'art. 1907 C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Valore a nuovo o di rimpiazzo:

- per i Fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di essi, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, ***escludendo soltanto il valore dell'area***;

- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Valore commerciale: il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4 - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all'indirizzo EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it specificando "Disdetta + numero di polizza", inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. ***Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.***

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. ***Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati.***

Art. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 10 - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art. 12 - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" e "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C.

Art. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso purché entro il termine prefissato agli artt. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 14 - BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere ad Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per il rischio ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Art. 16 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker.

Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, ***escluse pavimentazioni e soffittature.***
Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 18 - BENI ASSICURATI

Europ Assistance assicura:

1) il **Fabbricato** ovvero i Locali costituenti un intero fabbricato o parte di esso, di proprietà e/o condotti in locazione dall'Assicurato, adibiti ad Agenzia di viaggio e alle attività complementari e sussidiarie strettamente connesse, compresi:
   - fissi ed infissi;
   - dipendenze e depositi, anche in corpo separato, aventi le stesse caratteristiche costruttive del corpo principale ed ubicati a meno di 200 metri (in linea d'aria) dallo stesso;
   - antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, tettoie, cancelli anche automatici, recinzioni, cortili, giardini, strade e viali facenti parte dell'esercizio commerciale;
   - impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, nonché altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, compresi quelli di proprietà delle Società erogatrici quali gas, luce, acqua e telefono;
   - ascensori, montacarichi e scale mobili;
   - affreschi, dipinti murali, mosaici e statue che non abbiano valore artistico;
   - opere di fondazione o interrate;

   con l'esclusione di tutto quanto rientrante nel Contenuto.
   Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune;
2) il **Contenuto** dei locali adibiti all'attività dell'azienda, anche se di proprietà di terzi, costituito da:
   - mobilio, arredamento, attrezzatura, scaffalature, macchinario, campionari, materiale d'ufficio, materiale promozionale e/o oggetti inerenti l'attività, apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi annessi quali unità stampanti, di lettura, di registrazione video o simili, registratori di cassa, bilance, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare e fotocopiare, impianti telefonici (di proprietà dell'azienda assicurata), telex e telefax, supporti dati meccanografici, impianti ed apparecchiature elettroacustici d'ufficio quali televisori ed apparecchiature per la riproduzione di suoni ed immagini, impianti d'allarme, ***escluso quanto tenuto in leasing***;
   - quadri, tappeti, arazzi collezioni ed oggetti d'arte in genere, ***con il massimo indennizzo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto;***
   - lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, decorazioni, tappezzerie, insegne, tendoni, vetrinette, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelericetrasmittenti, anche se di proprietà delle Società erogatrici, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione;
   - denaro, preziosi, carte valori, valori bollati e titoli di credito in genere, purché almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa, con il massimo indennizzo complessivo di Euro 5.000,00;
   - effetti di uso personale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;
3) le **Lastre** di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti, esistenti nei locali indicati nel Modulo di Polizza, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavole, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni.

Restano in ogni caso esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e motoveicoli dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

Art. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INCENDIO

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati indicati nel Modulo di Polizza e nei limiti delle somme indicate nello stesso da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;

- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato.

2. DANNI D'ACQUA

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, ***con esclusione dei danni alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo***, da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, ***escluse quelle pubbliche***, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve.

Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura accidentale delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione***, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.***

Esclusioni

Sono escluse le rotture derivanti da:

- ***dolo del Contraente o dell'Assicurato;***
- ***operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici;***
- ***rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;***
- ***difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché scheggiature e rigature.***

Massimale

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", ***fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.***

Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

4. FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance indennizza i danni causati ai beni assicurati da azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggino:

- i macchinari, gli impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato quando assicurato ***fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;***
- gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computer, quando è assicurato il contenuto ***fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.***

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni***:***

- ***causati da usura o da carenza di manutenzione;***
- ***verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;***
- ***dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.***

Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

5. EVENTI SOCIO POLITICI
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, verificatisi anche in occasione di scioperi, sommosse e tumulti popolari, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti sopra indicati. Qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, Europ Assistance risponde dei soli danni da incendio, esplosione, scoppio e caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- ***da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;***
- ***causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;***
- ***verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;***
- ***da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato assicurato;***
- ***cagionati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina consumati o tentati;***
- ***subiti da enti mobili posti all'aperto;***
- ***derivanti da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;***
- ***derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.***

Massimale
Europ Assistance indennizza i danni di cui sopra ***fino al limite massimo del 70% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa.***
Franchigia
La garanzia è prestata con l'applicazione di una ***franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro.***

6. EVENTI ATMOSFERICI
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, ovvero uragano, bufera, tempesta, grandine, ciclone, vento, tromba d'aria e cose da essi trascinate, e, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non.
Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
- ***verificatisi all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;***

causati da:
- ***inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;***
- ***mareggiata o penetrazione di acqua marina;***
- ***formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;***
- ***gelo e neve;***
- ***cedimento o franamento del terreno;***

subiti da:
- ***tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto, su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o per destinazione;***
- ***recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;***
- ***fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e strutture geodetiche, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;***
- ***serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;***
- ***lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.***

Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 250,00 per sinistro che resta a carico dell'assicurato.

7. SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA
(Valida solo se assicurato il Fabbricato)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. "ESCLUSIONI" della presente Sezione, in caso di danno da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture, impianti fissi o di altri impianti tecnici sia dei locali che dell'attività in essi esercitata, Europ Assistance rimborsa:
a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione e il ripristino di parti dei locali.
Massimale
La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" fino ***alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il limite di Euro. 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.***
Franchigia
Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 250,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

8. PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, MOSTRE, FIERE
(Valida solo se assicurato il Contenuto)
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento, oggetto dell'attività per cui è prestata l'assicurazione, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Massimale
La garanzia è prestata ***fino al limite del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il limite massimo di Euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.***
Esclusioni
L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi.

9. ULTERIORI SPESE
Europ Assistance risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza:
- le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, ***fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;***
- le spese di ricostituzione di modelli e simili e di rifacimento di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico documenti anche d'archivio, registri, microfilms, fotocolors, danni corporali, ***fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce Contenuto***, senza applicazione della Regola Proporzionale, ***con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro;***
- le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 25.000,00 per sinistro;
- le spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dal Contraente o dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, ***fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce Contenuto***, senza applicazione della Regola Proporzionale, ***con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro.***

10. RISCHIO LOCATIVO
Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, Europ Assistance risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio ***fino alla concorrenza di Euro 100.000,00.***

11. RICORSO TERZI
Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, ***fino alla concorrenza del massimale di Euro 150.000,00***, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi ***sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.***
Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
- ***a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;***
- ***di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.***

Non sono considerati terzi:

- ***il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;***
- ***quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;***
- ***le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.***

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 20 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un ***acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:***

- ***l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";***
- ***l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 gg. dalla data di denuncia del sinistro, contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro;***
- ***l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato stesso;***
- ***non ricorrano le condizioni previste all'Art. "ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO";***
- ***la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00;***
- ***non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del danno.***

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione "Valore a Nuovo" non esistesse.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 21 - COLPA GRAVE E DOLO

L'assicurazione è prestata anche per i danni causati da:

- colpa anche grave del Contraente o dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 22 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia – ***salvo il caso di dolo*** – al diritto di surrogazione derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ***purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.***

Art. 23 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Valore a Nuovo", fatta eccezione per le merci, le collezioni, gli oggetti d'arte e di antiquariato per cui l'Assicurazione è prestata per il valore allo "stato d'uso"
Inoltre l'Assicurazione, è prestata:

- nella forma a "Valore Intero" per quanto riguarda il Fabbricato;
- nella forma a "Primo Rischio Assoluto" per quanto riguarda il Contenuto, per le garanzie "Cristalli, vetri ed altri materiali trasparenti", "Fenomeno elettrico" e "Spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua", "Rischio locativo" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del C.C.

Art. 24 - USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ***ed escluso il sottotetto***, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 25 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; i solai e le strutture portanti del tetto possono essere in materiali combustibili.

Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari tale limite viene elevato ad un terzo.
Ai fini della predetta limitazione è consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art. 26 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b. da imbrattamento;
c. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
e. causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d'aria da queste provocati;
f. di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g. d'acqua derivanti:

- ***da umidità e stillicidio;***
- ***da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;***
- ***da gelo;***
- ***dalla rottura degli impianti automatici di estinzione incendio;***
- ***da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni.***

nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
h. indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE ELETTRONICA

(Garanzia valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e ne sia stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 27 - BENI ASSICURATI

Europ Assistance assicura il **Contenuto** dei locali adibiti all'attività dell'azienda, costituito da: sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità elettroniche periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, p.o.s., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatici, modem, scanner, plotter, il tutto ad uso esclusivo dell'azienda; sono comunque ***esclusi i telefoni cellulari e le apparecchiature portatili***.

Art. 28 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso nel successivo Art. "ESCLUSIONI", fino al limite della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza.

Art. 29 - FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA

Ad integrazione di quanto previsto per la garanzia "Fenomeno Elettrico" dell'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" – Sezione I – Assicurazione Incendio, si intendono compresi i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, a condizione che:

a. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b. tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
c. le apparecchiature e gli impianti assicurati siano difesi in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:

- le sovratensioni sulla linea di alimentazione elettrica con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
- le oscillazioni della tensione di rete con stabilizzatori di tensione;
- le interruzioni dell'alimentazione elettrica con gruppi di continuità;

- i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido;

Sono parificati ai sistemi di protezione indicati ai punti precedenti della lettera c) i dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Art. 30 - COLPA GRAVE E DOLO

L'assicurazione è prestata anche per i danni causati da:

- colpa anche grave del Contraente o dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 31 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Per i beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria che, al momento del sinistro, siano stati acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, l'assicurazione è prestata nella forma a "Valore a Nuovo". Negli altri casi, l'Assicurazione è prestata in base al "Valore Commerciale".

L'Assicurazione è inoltre prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del C.C.

Art. 32 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia – ***salvo il caso di dolo*** – al diritto di surrogazione derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile ***purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.***

Art. 33 - BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non indennizza:

a) le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
b) le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro.

Art. 34 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a. da fenomeno elettrico di origine esterna nel caso in cui al momento del sinistro non esistano le condizioni previste alle lettere a) e b) o non siano attivati i sistemi di protezione indicati alla lettera c) dell'Art. "FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA".
b. causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente;
c. conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno;
d. conseguenti o verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e. conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
f. derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
g. per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
h. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
i. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
j. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ai termini della presente garanzia;
k. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Europ Assistance ne fosse a conoscenza;
l. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
m. da smarrimenti od ammanchi;
n. derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione "INCENDIO" e della sezione "FURTO".

Sono altresì esclusi i danni:

o. dovuti a funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
p. causati da qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
q. causati da qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
r. causati da qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;

s. dovuti a uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
t. causati da qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
u. causati da qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti);
v. la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:
w. controlli di funzionalità;
x. manutenzione preventiva;
y. eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
z. aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Art. 35 - SCOPERTO

L'ammontare dell'indennizzo si determina, entro i limiti della somma assicurata, in base al valore che le apparecchiature e gli impianti avevano al momento del sinistro, al netto di eventuali recuperi e ***con uno scoperto pari al 15% con il minimo di Euro 200,00.***

SEZIONE III – ASSICURAZIONE FURTO

(Garanzia valida solo se espressamente richiamata nel simplo di Polizza e se ne sia stato pagato il relativo premio)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.
Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 del Codice Penale.
Luci: aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate), per il passaggio di luce o di aria o per consentire una visuale.
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.
Scippo: il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 36 - BENI ASSICURATI

Europ Assistance assicura il **Contenuto** dei locali adibiti all'attività dell'azienda, costituito da: mobilio, arredamento, attrezzatura, scaffalature, macchinario, campionari, materiale d'ufficio, materiale promozionale e/o oggetti inerenti l'attività, apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi annessi quali unità stampanti, di lettura, di registrazione video o simili, registratori di cassa, bilance, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare e fotocopiare, impianti telefonici (di proprietà dell'azienda assicurata), telex e telefax, supporti dati meccanografici, impianti ed apparecchiature elettroacustici d'ufficio quali televisori ed apparecchiature per la riproduzione di suoni ed immagini, impianti d'allarme, ***escluso quanto tenuto in leasing.***
Restano in ogni caso esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore ed i motoveicoli dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

Art. 37 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance indennizza l'Assicurato, ***fino al limite della somma indicata nel Modulo di Polizza***, dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

1) **Furto** dei Beni Assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati nel Modulo di Polizza in uno dei seguenti modi:
   a) violandone le difese esterne mediante:
      - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
      - uso di chiavi false;
      - uso fraudolento di chiavi autentiche;
   b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:
1) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
2) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore otto e le ore ventiquattro, quando le vetrine fisse e le porte finestre, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso;
3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti all'esercizio;
4) durante la partecipazione a mostre o fiere ***fino al limite del 5% della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza.***

2) Rapina dei Beni Assicurati avvenuta all'interno dei locali dell'Esercizio, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi.
La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. ***La consegna dei Beni Assicurati deve avvenire all'interno dei locali.***

Sono altresì compresi i seguenti danni:

3) Guasti cagionati dai ladri
Europ Assistance indennizza i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:
a) ai Beni Assicurati;
b) ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (***escluso il loro contenuto***) e le rispettive porte, ***fino alla concorrenza Euro 1.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.***

4) Atti Vandalici – Eventi Socio Politici
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto e rapina consumati o tentati, ***fino alla concorrenza della somma riportata nel Modulo di Polizza, con il massimo indennizzo di Euro 5.000,00.***
La garanzia è prestata ***con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro.***

5) Furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro
Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati derivanti da furto avvenuto nei modi previsti al punto 1) del presente articolo, anche se commesso dai dipendenti dell'Assicurato, semprechè si verifichino le seguenti circostanze:
a) il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali;
e purché l'Assicurato abbia sporto regolare denuncia.

6) Valori
a) Relativamente a denaro, preziosi, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e materiale promozionale e/o oggetti inerenti l'attività dell'Esercizio, ***fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo***, Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati derivanti da:
b) furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei beni suddetti;
c) furto con destrezza, ***limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano tali beni***;
d) scippo;
e) rapina;
commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti a libro paga addetti all'Esercizio, che mentre sono in servizio al di fuori dei locali e nello svolgimento delle loro mansioni, detengono i beni durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa.

7) Ulteriori Spese
Europ Assistance rimborsa inoltre le spese, corrispondenti al costo di ricostituzione, comprensivo anche del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie, di documenti, disegni, registri e materiale meccanografico, ridotte in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, ***escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.***

Art. 38 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata nella forma a "Valore a Nuovo", fatta eccezione per le merci, le collezioni, gli oggetti d'arte e di antiquariato per cui l'Assicurazione è prestata per il valore allo "stato d'uso"
L'Assicurazione è inoltre prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" senza applicazione della la regola proporzionale di cui all'Articolo 1907 del C.C.

Art. 39 - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia si intende valida fino ai seguenti limiti:

- ***50% della somma assicurata*** per quadri, tappeti, arazzi collezioni ed oggetti d'arte in genere, ***con il massimo indennizzo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto;***
- ***10% della somma assicurata*** per denaro, preziosi, carte valori, valori bollati e titoli di credito in genere, purché almeno chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici e registratori di cassa, ***con il massimo indennizzo complessivo di Euro. 1.500,00;***
- ***10% della somma assicurata*** per i beni assicurati contenuti nelle dipendenze e/o depositi accessori dell'esercizio assicurato.

Art. 40 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione che i beni assicurati siano contenuti in un unico locale o in più locali anche non direttamente comunicanti tra loro o in più corpi di fabbricato, purché tali locali costituiscano dipendenze o depositi accessori all'esercizio o siano ubicati a meno di 200 m (in linea d'aria) dall'esercizio stresso.
L'assicurazione è prestata inoltre alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in vivo, cotto, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, ***sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di metallo, di lega metallica o di vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro.***
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti caratteristiche:

- se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm;
- se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura, sopra indicati oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l'introduzione nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:

- forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato a termini di polizza anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l'importo liquidato a termini di polizza ***dopo aver detratto uno scoperto del 20%.***

Art. 41 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a. ***conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;***
b. ***conseguenti o verificatisi in occasione d'incendi esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;***
c. ***causati ai Beni Assicurati posti all'aperto dei locali, salvo quanto previsto al punto 6) dell'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE";***
d. ***commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;***
e. ***commessi o agevolati con dolo o colpa grave:***
   - ***da persone che abitano con quelle indicate alla precedente lettera d) od occupano i locali contenenti i Beni Assicurati o locali con questi comunicanti,***
   - ***da persone delle cui azioni le persone indicate alla precedente lettera d) devono rispondere,***
   - ***da incaricati della custodia delle chiavi o della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono,***
   - ***da persone legate a quelle indicate alla precedente lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti,***

salvo quanto previsto al punto 5) dell'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE";

f. derivanti dal mancato godimento o uso dei Beni Assicurati;

g. avvenuti a partire dalle ore 24 del 30° giorno, se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, preziosi, carte valori, valori bollati e titoli di credito in genere, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

Art. 42 - TRASLOCO DEI BENI ASSICURATI

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto all'art. "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO" delle Condizioni di Assicurazione.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI PER LE SEZIONI INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA

Art. 43 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;

*b) effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto ad **Europ Assistance** – P.zza Trento, 8 –20135 Milano – **Ufficio Liquidazione Sinistri – o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza;***

c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia ad Europ Assistance o all'eventuale Intermediario Assicurativo.

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;

e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del C.C.;

f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 44 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

A. **per il Fabbricato**, ***escludendo il valore dell'area*** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. Qualora tali spese risultassero superiori ai limiti previsti nel Modulo di Polizza, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto in base a quanto previsto dalla Regola Proporzionale, ex art. 1907 C.C.;

B. **per il Contenuto,** come la differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

In particolare per le Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi **per i Beni pregiati** l'ammontare del danno è pari al costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro; **per i Titoli di Credito** rimane stabilito che:

a) Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire ad Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso".

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose allo "stato d'uso" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stati di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "Valore a Nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni che, al momento del sinistro, siano stati acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale".
Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato.
Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che, fermi i massimali indicati nel Modulo di Polizza, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti sopra riportati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante l'Art. "DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)".

Art. 45 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i Beni Assicurati e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 46 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all'indennizzo.

Art. 47 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 48 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 49 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo la presente Polizza, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l'indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell'Art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO".

Art. 50 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Europ Assistance.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 51 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Per la forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di sinistro, la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Europ Assistance dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.
In caso di recesso esercitato da una delle parti, il rimborso di premio di cui all'Art. "RECESSO IN CASO DI SINISTRO" relativo al periodo di assicurazione non trascorso verrà così calcolato:
- sulla somma assicurata rimasta in essere nel caso in cui il sinistro sia indennizzabile;
- sull'intera somma assicurata nel caso in cui il sinistro non sia invece indennizzabile.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà delle parti di recedere dalla polizza ai sensi dell'Art. "RECESSO IN CASO DI SINISTRO".

Art. 52 - DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE (Regola Proporzionale)

Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, ***escluso il valore dell'area***, Europ Assistance risponde del danno nel rapporto esistente tra i due suddetti importi ai sensi dell'art. 1907 C.C.
Tuttavia, se al momento del Sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Art. 53 - RECUPERO DEI BENI RUBATI (Valido per la sola sezione furto)

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Europ Assistance appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Europ Assistance, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi ad Europ Assistance l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.
Se invece Europ Assistance ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Europ Assistance per gli stessi o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Europ Assistance è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

SEZIONE IV– ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ai sensi dell'art. 624 del Codice Penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 54 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurato:
- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 55 - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE
Le prestazioni sono fornite ***fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.***

PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera dell'idraulico ***fino a un massimo di Euro 150,00 per sinistro.***
Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Esclusioni
Non danno luogo alle prestazioni:
- ***sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc,) e sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;***
- ***interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;***
- ***otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari;***
- ***trabocco dovuto a rigurgito di fogna.***

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
In caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invierà un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera dell'elettricista ***fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro***.
Esclusioni
Non danno luogo alla prestazione:
- ***corto circuito per falsi contatti provocati dall' Assicurato;***
- ***interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;***
- ***guasti al cavo di alimentazione della casa.***

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

3. **INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA**
Qualora si verifichi un:
a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che rendano impossibile all'Assicurato l'accesso agli uffici;
b) furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali;

la Struttura Organizzativa invierà un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera dell'elettricista ***fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.***
Esclusioni
Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

4. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA
Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un serrandista a seguito di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Esercizio oppure quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale
Europ Assistance tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera del serrandista **fino ad un massimo di Euro 150,00** per sinistro.
Esclusioni
Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

5. INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA
Qualora, a causa di scasso di fissi ed infissi a seguito di furto o di tentato furto che comprometta l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, l'Esercizio dell'Assicurato rimanga incustodito, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia una guardia giurata in loco entro 3 ore dalla richiesta, in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni. Europ Assistance tiene a proprio carico le relative spese ***fino ad un massimo di 12 ore di piantonamento consecutive***, decorse le quali il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

Art. 56 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
e. trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
f. gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio.
g. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi:
a. i sinistri provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
b. i sinistri verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
c. i sinistri dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore.

Art. 57 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L'inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza

Art. 58 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE V– ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
(Garanzia valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se ne sia stato pagato il relativo premio)

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Addetti : i titolari dell'azienda, compresi i familiari coadiuvanti; i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell'azienda assicurata; gli associati in partecipazione; i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, per lo svolgimento dell'attività assicurata in polizza e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del C.C.

Sono esclusi dalla presente definizione: liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori a progetto, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D.lgs. 276/2003, stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 59 - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:

- il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Art. 60 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1) Responsabilità civile verso terzi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività agenzia di viaggio e delle attrezzature ivi esistenti, ***esclusa espressamente la Responsabilità Civile derivante dal D.L. 111/1995*** entro i massimali riportati sul Modulo di Polizza ed indicati all'Art. "MASSIMALI".
L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia si estende al rischio derivante:

a) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, nonché dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
b) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
c) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, ***restando però esclusa in caso di gestione affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore***, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
d) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
e) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
f) da spargimenti d'Acqua limitatamente ai danni conseguenti a guasti o rotture accidentali di impianti idrici o di riscaldamento strettamente connessi alla gestione dei locali adibiti all'attività assicurata. ***La presente estensione di garanzia viene prestata con una franchigia fissa di Euro 250,00 per ciascun sinistro. Qualora tale estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.***

La garanzia vale inoltre per:

g) la conduzione dei locali adibiti all'attività di agenzia di viaggio, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, alberi d'alto fusto, cancelli anche automatici, dei viali, delle strade, ascensori e montacarichi. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. ***Qualora tale estensione sia coperta anche da altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.***
h) i lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, ***con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro***, ai danni derivanti da:
• inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

2) Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'INAIL (R.C.O.)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata ***una Invalidità Permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124.***

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

3) Responsabilità Civile verso i dipendenti non soggetti all'INAIL
Europ Assistance riconosce la qualifica di terzi ai dipendenti e collaboratori dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., ammettendoli ai benefici della garanzia, nei limiti dei massimali di R.C.O., qualora risulti che il dipendente/collaboratore sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio per fatto imputabile a responsabilità civile dell'Assicurato o di persona della quale esso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. e semprechè la causa dell'infortunio non sia imputabile al collaboratore stesso.

Art. 61 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Europ Assistance è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa.

Art. 62 - PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI - VARIAZIONE DEGLI ADDETTI
Si dà atto tra le parti che il premio della presente sezione è calcolato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato nel Modulo di Polizza, ***che non può essere superiore a 20***.
Qualora il numero degli addetti dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli addetti al momento del sinistro.
Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell'annualità.
In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare ad Europ Assistance il numero effettivo degli addetti; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.
In caso di superamento del numero massimo di 20 addetti, la presente garanzia dovrà essere acquistata con altro specifico contratto.
Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, ***Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro***, ciò in applicazione dell'Articolo 1898 C.C. ultimo comma.
Europ Assistance rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistro non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli addetti dichiarato nel Modulo di Polizza con il minimo di 1 unità.

Art. 63 - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI CON EUROP ASSISTANCE
Qualora l'Assicurato abbia contratto con Europ Assistance la polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale delle Agenzia di Viaggio e del Tour Operator, per quanto attiene le garanzie in aggiunta agli obblighi di Legge (D.L. 111/1995), ***in caso di sinistro che interessi i danni garantiti da entrambe le polizze, la massima esposizione di Europ Assistance non potrà mai superare il massimale indicato più elevato tra le due polizze.***

Art. 64 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
- ***il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;***
- ***quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a)***
- ***le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;***
- ***i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3) dell'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE".***

Art. 65 - ESCLUSIONI
La Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
a. relativi a proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, natanti a motore e non o aeromobili;
b. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c. ***alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o che si trovino sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività;***
d. ***da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;***
e. ***da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'Assicurato salvo quanto previsto all'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE";***
f. ***derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;***
g. ***derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi;***
h. ***derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;***
i. ***derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;***
j. ***da furto;***
k. ***alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;***
l. ***verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;***
m. ***da amianto;***
n. ***da campi elettromagnetici;***
o. ***conseguenti o verificatisi in occasione di fatti di guerra, insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche.***

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) sono inoltre escluse:

p. ***le malattie professionali.***

Art. 66 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a ***Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano****, indicando sulla busta "****Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia R.C."****.*
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 67 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ***entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.***
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

dall'Italia e dall'Estero 02.58.28.65.13

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Multirischi Agenzie di Viaggio – Informativa Privacy

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme[1] che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali[2].

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Inoltre Lei, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti *finalità commerciali*:

1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare[3];
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA[4] che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite *processi decisionali automatizzati.*

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l'autorizzazione per le *finalità commerciali*.

[1] Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
[2] Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
[3] Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa
[4] Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

Multirischi Agenzie di Viaggio – Informativa Privacy

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,[5] utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le *finalità assicurative* e *commerciali* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa[6].
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.

Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;

---

[5] Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

[6] Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.

- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto

può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it – indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Fac - simile

Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI AGENZIA DI VIAGGIO

INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome/ Ragione sociale			
Indirizzo	Città	Cap	Prov.
Data nascita	Comune di nascita	Prov.:	Codice fiscale/ P.IVA:

DATI DI PREVENTIVO

Decorrenza ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata anni: mesi: gg:	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

UBICAZIONE DEL RISCHIO

	Indirizzo	Città	Cap	Provincia
SEDE ASSICURATA				

GARANZIE PRESTATE/MASSIMALI

Numero addetti	Incendio Fabbricato (€)	Incendio Contenuto (€)	Elettronica (€)	Furto (€)	Assistenza	Responsabilità Civile (€)

PREMIO (Euro)

	Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Premio alla firma			
Rate Successive			

L'Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18159 e l'Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.

_____
Firma

Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.
Inoltre, per le finalità commerciali:

☐ *do il consenso* ☐ *non do il consenso* al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente

☐ *do il consenso* ☐ *non do il consenso* alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente

☐ *do il consenso* ☐ *non do il consenso* al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione

_____
Firma

(le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it)

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

DATA EMISSIONE PREVENTIVO: VALIDITA' PREVENTIVO: